



Comune di Spello

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 03-08-2020 n. 23

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020. CONFERMA DELLE TARIFFE TARI 2019 AI SENSI DELL'ART.107 COMMA 5 DEL DL 18/2020

Il giorno tre del mese di agosto, con inizio alle ore 17:30, in videoconferenza tramite piattaforma informatica Zoom, giusto decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.2 del 12.05.2020, in seduta pubblica, a seguito di invito del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i Sigg.

LANDRINI MORENO	Presente	Benedetti Sara	Presente
Rosignoli Daniele	Presente	Zaroli Rosanna	Presente
Falcinelli Irene	Presente	Sensi Lorenzo	Presente
Sorci Guglielmo	Presente	Lillocci Paolo	Presente
Napoleoni Enzo	Presente	Fastellini Enzo	Presente
RIGHETTI FLAVIO	Presente	Vitali Sandro	Presente
Mariotti Francesca	Presente		

Risultano quindi presenti consiglieri n. 13 e assenti consiglieri n. 0.

Accertata la validità dell'adunanza in prima convocazione, il Presidente Sig. Daniele Rosignoli dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale *Dott. Antonella Ricciardi*.

Sono designati scrutatori i Consiglieri Sigg:

Mariotti Francesca
Benedetti Sara
Lillocci Paolo

Vista la deliberazione n. 58 del 23.12.2019, esecutiva a norma di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 30 dicembre 2019 avente per oggetto: “Piano Esecutivo di gestione 2020-2022. Individuazione dei responsabili dei programmi di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie”;

Premesso che:

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Spello è presente e operante l’Autorità di ambito denominata AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico), come previsto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, la n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dall'AURI in qualità di ETC, il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano

Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 23/12/2019 avente per oggetto l'approvazione provvisoria del PEF e delle Tariffe TARI per l'anno 2020, che a seguito delle sopravvenute normative come sopra richiamate, è da considerarsi superata.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n..93 del 23/07/2020 con la quale si propone al Consiglio Comunale la conferma per l'anno 2020 delle tariffe TARI 2019 ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Dl 18/2020;

Ritenuto, per quanto sopra, di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21/12/2018, come da allegati A "Tariffe 2020 Utenze Domestiche" e allegato B "Tariffe 2020 Utenze non Domestiche" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n .41 del 12 dicembre 2016;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 94 del 23/07/2020 con la quale si propone al Consiglio Comunale la modifica del vigente regolamento per la disciplina della tassa dei rifiuti, come sopra richiamato;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dalla deliberazione ARERA 158/2020 a tutela delle utenze colpite dall'emergenza Covid-19, i cui criteri di applicazione verranno successivamente definiti con atto di Giunta Comunale, trovano copertura con stanziamenti di bilancio;

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 56 del 15/04/2020 con la quale sono state stabilite le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata in acconto: 30/06/2020
- seconda rata in acconto: 30/09/2020
- terza rata a saldo: 30/12/2020

Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 06/05/2020 con la quale, a seguito dello stato di emergenza da COVID-19,

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 come modificato dall'art 106 della

Legge 77/2020, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 16 novembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale con atto n. 256 del 10/12/2019, nella misura del 5%;

Richiamato l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamato l'art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”;

abrogando il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Richiamato l'art. 106 comma 3 bis del DL n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Presidente;

VOTAZIONE

Consiglieri presenti	n. 13
Consiglieri astenuti	n. 04 (Sensi, Lillocci, Fastellini, Vitali)
Consiglieri favorevoli	n. 09
Consiglieri contrari	n. 00

DELIBERA

Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e di approvare quanto proposto dalla Giunta Comunale con delibera n. 93 del 23/07/2020 come di seguito riportato:

- 1) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21/12/2018, come da allegati A "Tariffe 2020 Utenze Domestiche" e allegato B "Tariffe 2020 Utenze non Domestiche" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari

dall'anno 2021;

- 3) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato con delibera della Giunta Provinciale con atto n. 256 del 10/12/2019, nella misura del 5%;
- 4) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dalla deliberazione ARERA 158/2020 a tutela delle utenze colpite dall'emergenza Covid-19, i cui criteri di applicazione verranno successivamente definiti con atto di Giunta Comunale, trovano copertura con stanziamenti di bilancio;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile sussistendo i presupposti di urgenza;

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Presidente;

VOTAZIONE

Consiglieri presenti	n. 13
Consiglieri astenuti	n. 04 (Sensi, Lillocci, Fastellini, Vitali)
Consiglieri favorevoli	n. 09
Consiglieri contrari	n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, secondo quanto disposto dall' art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente:
Daniele Rosignoli

Segretario Generale
Dott. Antonella Ricciardi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Allegato A

TARIFFE TARI 2020 - UTENZE DOMESTICHE		
Numero Componenti	Tariffa parte Fissa (€/mq)	Tariffa parte Variabile (€/anno)
1 componente del nucleo familiare	0,580	60,00
2 componenti del nucleo familiare	0,640	103,00
3 componenti del nucleo familiare	0,690	129,00
4 componenti del nucleo familiare	0,750	170,00
5 componenti del nucleo familiare	0,800	207,00
6 ed oltre componenti del nucleo familiare	0,840	236,00

Allegato B

TARIFFE TARI 2020 - UTENZE NON DOMESTICHE				
Cod. Att.	Categorie di Attività	Quota fissa (€/mq)	Quota variabile (€/mq)	Totale Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,57	1,37	1,94
2	Cinematografi e teatri	0,43	1,03	1,46
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,49	1,16	1,65
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,75	1,81	2,56
5	Stabilimenti balneari	0	0	0
6	Esposizioni, autosaloni	0,52	1,24	1,76
7	Alberghi con ristorante	1,47	3,56	5,03
8	Alberghi senza ristorante	1,1	2,67	3,77
9	Case di cura e riposo	1,36	3,29	4,65
10	Ospedali	1,58	3,8	5,38
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,36	3,29	4,65
12	Banche ed istituti di credito	0,8	1,91	2,71
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,13	2,73	3,86
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,34	3,2	4,54
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,8	1,91	2,71
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,47	3,55	5,02
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,04	2,5	3,54
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	2,21	3,13
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,17	2,81	3,98
20	Attivit... industriali con capannoni di produzione	0,83	1,99	2,82
21	Attivit... artigianali di produzione beni specifici	0,82	1,96	2,78
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,01	7,26	10,27
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,02	9,65	13,67
24	Bar, caffè, pasticceria	2,27	5,47	7,74
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,38	3,33	4,71
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,17	5,21	7,38
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,92	9,43	13,35
28	Ipermercati di generi misti	1,84	4,41	6,25
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,1	14,67	20,77
30	Discoteche night club	1,7	4,08	5,78